

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la seguente legislazione nazionale:
 - il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
 - la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 8, rubricato "Disposizioni in materia di sanità" che al comma 15 prevede che *"Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite"*;
 - la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
 - la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e, in particolare, l'art. 1, comma 796, lettera p), che prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro [...]"*;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
 - il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);
 - la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l'articolo 1, comma 446, il quale prevede che al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (superticket) per gli assistiti non esentati è abolita;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti le misure urgenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), la quale ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza epidemiologica in corso;
- vista la seguente legislazione regionale:
 - la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
 - la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013);
 - la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare, il comma 9 dell'articolo 21 recante *“Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, è introdotta una quota fissa per ricetta pari a euro 10, a carico degli assistiti non esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il ticket non è applicato qualora il costo della prestazione sia inferiore a 36 euro”*;
 - la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare, i commi 14 e 15 dell'articolo 22 recanti:
 - 14. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della l.r. 18/2013 è sostituito dal seguente: *“Il ticket non è applicato qualora il valore della ricetta sia inferiore a 20 euro”*;
 - 15. Al fine di concorrere, in conformità alle disposizioni statali vigenti, al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni, la Giunta regionale, previo parere della

commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo che hanno maggior rischio di inappropriatelyzza rispetto a protocolli terapeutici o all'evidenza scientifica; su tali prestazioni è dovuta, a decorrere dalla data di adozione della predetta deliberazione, a carico degli assistiti non esenti, e in aggiunta al ticket di cui all'articolo 21, comma 9, della l.r. 18/2013, una quota fissa di 15 euro per prestazione;

- la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali) che all'articolo 15, comma 2, lett. c) destina euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2020/2022, destinati in via esclusiva e vincolata alla compensazione dei mancati introiti derivanti dall'adozione di misure di revisione delle modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria regionale da parte dei cittadini;
- la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020/2022);
- la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
- la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l'art. 16 rubricato "Sospensione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo";
- viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2193 in data 31 dicembre 2013, recante "Approvazione di indicazioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini dell'introduzione di una quota fissa aggiuntiva per ricetta, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge regionale 18/2013. Revoca della DGR 1756/2011";
 - n. 157 in data 6 febbraio 2015, recante "Individuazione, ai sensi della l.r. 13/2014, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, che hanno maggior rischio di inappropriatelyzza rispetto a protocolli terapeutici o all'evidenza scientifica, per le quali è dovuta, dagli assistiti non esenti, una quota fissa aggiuntiva di 15 euro per prestazione";
 - n. 482 in data 12 giugno 2020, recante "Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con legge regionale 1/2020. Prenotazione di spesa";

- dato atto che, come previsto dal sopra citato articolo 16 della l.r. n. 8/2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, della l. 160/2019, al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, è sospesa, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° settembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (superticket), pari a euro 10,00, applicata ad ogni ricetta a carico di assistiti non esentati;
- dato altresì atto che, con i medesimi obiettivi di maggiore equità nell'accesso alle cure, con l'articolo 16 della citata l.r. n. 8/2020 è altresì sospesa, per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° settembre 2020 e sino al 31 dicembre 2020, l'ulteriore quota maggiorativa del ticket, pari a euro 15,00, applicata su ogni singola prestazioni ad elevato costo, di cui alla DGR 157/2015;
- dato atto che tale ulteriore misura si rende necessaria poiché si conviene che il controllo sull'appropriatezza delle prestazioni debba essere svolto nei confronti del medico prescrittore e non debba gravare sull'assistito;
- considerato che, all'esito delle misure sopra descritte, restano comunque in vigore le disposizioni di cui alla sopra citata legge 537/1993, la quale ha introdotto il pagamento di una quota fissa ordinaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale fino all'importo massimo di euro 36,15 a ricetta, a carico di tutti i cittadini;
- dato altresì atto che, sulla base delle analisi effettuate dagli uffici regionali competenti, i minori introiti dovuti all'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (superticket), pari a euro 10,00, applicata ad ogni ricetta a carico di assistiti non esentati, nonché dell'ulteriore quota maggiorativa del ticket, pari a euro 15,00, applicata su ogni singola prestazione ad elevato costo, di cui alla DGR 157/2015, sono stimati in euro 1.300.000/00 annui e che, pertanto, con riferimento al periodo di sospensione di 4 mesi, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020, il minore introito è stimato complessivamente in euro 450.000/00;
- ritenuto pertanto necessario e urgente approvare la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti come segue:
 - a) a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (superticket), pari a euro 10,00, applicata ad ogni ricetta a carico di assistiti non esentati, è sospesa per le prestazioni erogate sino al 31 dicembre 2020;
 - b) a decorrere dal 1° settembre 2020, l'ulteriore quota maggiorativa del ticket, pari a euro 15,00, applicata su ogni singola prestazioni ad elevato costo, di cui alla DGR 157/2015, è sospesa per le prestazioni erogate sino al 31 dicembre 2020;
- considerato che la dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari ha verificato che nel bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma codice 13.001 "Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", le risorse necessarie per la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria di cui trattasi sono attribuite alla propria Struttura;
- dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lett. c), della l.r. 1/2020 sopra citata, la spesa per la revisione di cui alla presente deliberazione trova copertura,

per l'anno 2020, sul capitolo U0024980 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per abolizione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" che presenta la necessaria disponibilità;

- ritenuto pertanto necessario prenotare la spesa di euro 450.000/00 (quattrocentocinquantamila/00), per l'anno 2020, sul citato capitolo U0024980 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per abolizione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)";
- dato atto che, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, della l. 160/2019, in sede di programmazione del bilancio regionale 2021-2023, sarà necessario valutare l'abolizione definitiva della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (superticket), nonché l'abolizione definitiva dell'ulteriore quota maggiorativa del ticket per le prestazioni ad elevato costo, prevedendo le conseguenti e necessarie coperture finanziarie da registrare a bilancio di previsione regionale;
- ritenuto necessario demandare all'Azienda USL Valle d'Aosta la definizione di ulteriori aspetti organizzativi concernenti l'applicazione delle disposizioni oggetto della presente deliberazione, quali gli adeguamenti ai sistemi informativi, l'informazione alle strutture private convenzionate con l'Azienda medesima, nonché l'informazione ai cittadini sulle nuove modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 608 in data 16 luglio 2020, recante "Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, per l'applicazione della l.r. 8 del 13 luglio 2020 recante "Assestamento del bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato congiuntamente dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario e dalla Dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti, stabilendo che, a decorrere dal 1° settembre 2020:
 - a) è sospesa, per le prestazioni erogate sino al 31 dicembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (superticket), pari a euro 10,00, applicata ad ogni ricetta a carico di assistiti non esentati;
 - b) è sospesa, per le prestazioni erogate sino al 31 dicembre 2020, l'ulteriore quota maggiorativa del ticket, pari a euro 15,00, applicata su ogni singola prestazioni ad elevato costo, di cui alla DGR 157/2015;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. c), della l.r. 1/2020, la spesa pari a euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) per la revisione di cui al punto 1, per l'anno 2020, prenotandola sul capitolo U0024980 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta per abolizione del superticket e della quota fissa sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" che presenta la necessaria disponibilità;
3. di rinviare in sede di programmazione del bilancio regionale 2021-2023 la valutazione dell'abolizione definitiva della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (superticket), in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, della l. 160/2019, nonché dell'ulteriore quota maggiorativa del ticket per le prestazioni ad elevato costo, prevedendo le conseguenti e necessarie coperture finanziarie da registrare a bilancio di previsione regionale;
4. di demandare all'Azienda USL Valle d'Aosta la definizione di ulteriori aspetti organizzativi concernenti l'applicazione delle disposizioni oggetto della presente deliberazione, quali gli adeguamenti ai sistemi informativi, l'informazione alle strutture private convenzionate con l'Azienda medesima, nonché l'informativa ai cittadini sulle nuove modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria;
5. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 2193/2013 e n. 157/2015;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza.

§